



Estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale, in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti e delle altre somme a favore dello Stato

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate dal presente provvedimento e a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, il quale ha disposto che le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, fra l'altro, ai pagamenti dei tributi speciali catastali e dei relativi interessi, nonché al pagamento delle sanzioni e degli oneri accessori, da riscuotersi a cura dell'Agenzia delle entrate, anche in materia di catasto,

DISPONE

1. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24"

1.1 A decorrere dal 1° giugno 2015, il modello F24 è utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:

- a) tributi speciali catastali (Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata, da ultimo, dall'art. 6, comma 5-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);

- b) sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;
- c) interessi sui tributi speciali catastali;
- d) imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
- e) recupero spese per volture;
- f) spese di notifica di atti catastali;
- g) oneri accessori per operazioni catastali;
- h) altre spese per operazioni catastali.

1.2 Resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.

Per il pagamento delle somme correlate al procedimento di attribuzione della rendita presunta restano ferme le disposizioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio del 24 febbraio 2012.

1.3 Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i pagamenti di cui al comma 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Motivazioni

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contiene disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

In particolare, nel Capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, all'articolo 17, sono stabilite disposizioni in materia di versamenti unitari con riferimento alle imposte, ai contributi dovuti all'Inps, nonché alle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali.

Alla lettera *h-ter* del comma 2 dello stesso articolo 17 è disposto, inoltre, che le modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma possano essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, al pagamento dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate).

Con il presente provvedimento le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali - Territorio per la riscossione delle somme dovute in esito all'accertamento dell'inosservanza della normativa catastale, diverse da quelle previste dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, dal 1° giugno 2015, si utilizzano le modalità di versamento di cui al comma 1.1 per il pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data.

In un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il sistema del versamento unificato garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e, trattandosi di un sistema di pagamento moderno ed efficace, rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, let. a); art. 73, comma 4);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- statuto dell' Agenzia delle entrate;
- regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (art. 23-*quater*, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 23 marzo 2015

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Rossella Orlandi